

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia rappresentato dal Dott. Gianfranco Costanzo, Capo del suddetto Dipartimento, domiciliato ai fini del presente accordo presso la medesima Presidenza, Via Quattro Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale 80188230587 (di seguito DIPOFAM)

E

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, rappresentato dalla Cons. Laura Menicucci, Capo del suddetto Dipartimento, domiciliato ai fini del presente accordo presso la medesima Presidenza, via Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, codice fiscale 80188230587 (di seguito DPO)

E

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rappresentata dal dott. Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, in qualità di Segretario Generale, con sede in Piazza Sallustio, 21 Roma – 00178, codice fiscale 01484460587 (di seguito denominata Unioncamere)

di seguito indicate anche come “Parte” ovvero congiuntamente le “Parti”

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, finalizzata, fra l'altro, a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici;

- l'articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l’articolo 3, concernente Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante *“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;
- l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi in favore della famiglia, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *“Fondo per le politiche della famiglia”*;
- l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”* al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere dalla stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 06 dicembre 2022 al n. 3087, che conferisce alla dott.ssa Laura Menicucci, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "Pari Opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 adottato dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia il 9 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, lett. d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall'ONU, che prevede, nell'obiettivo n. 5, di *"raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze"*;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni per *"Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025"*;
- la *"Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026"*, presentata dall'Autorità politica pro tempore in data 5 agosto 2021 in Conferenza unificata e al Consiglio dei ministri;
- il Codice di autodisciplina per le imprese in favore della maternità, promosso dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che invita le aziende ad adottare comportamenti virtuosi per sostenere le madri e favorire la natalità;

CONSIDERATO CHE

- il DIPOFAM è *"la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali"* e che allo scopo provvede alle attività di studio e ricerca in materia di relazioni giuridico familiari, a supporto delle iniziative per favorire una cultura paritaria delle responsabilità genitoriali e che promuove e realizza gli interventi diretti a favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura della famiglia;
- il DPO è *"la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose"*;
- Unioncamere è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge;

- Unioncamere è l'ente che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano, che ha il compito di cura e rappresentanza degli interessi generali delle Camere di commercio, anche promuovendo e realizzando iniziative di coordinamento e sostegno dell'attività del Sistema camerale in tutte le sue articolazioni funzionali, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori;
- il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 definisce un quadro organico di priorità, obiettivi e azioni per il rafforzamento del welfare familiare a livello nazionale, basato sui principi della sussidiarietà, della cooperazione tra istituzioni e del coinvolgimento del territorio;
- la *“Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”*, nell'ambito delle sue cinque priorità strategiche (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) persegue, tra i propri obiettivi, la promozione di una più equa distribuzione dei compiti di cura, promuovendo l'adozione, da parte del mondo delle imprese, di misure di welfare e sostegno della maternità e della genitorialità;
- è in elaborazione una prassi UNI avente ad oggetto il *“Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie”* (di seguito Prassi UNI), che definisce requisiti e raccomandazioni per le organizzazioni che attuano misure volte a favorire la conciliazione vita familiare-lavoro, definendo un sistema di gestione interno supportato da indicatori prestazionali (KPI) per la realizzazione delle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare;
- la prassi sopra citata definisce un processo di valutazione della conformità di terza parte per le organizzazioni e raccoglie le indicazioni condivise dal DIPOFAM;
- la definenda prassi sarà certificabile ad opera di organismi di certificazione accreditati da Accredia;
- il sistema camerale, tra le sue attività, segue i temi relativi alla normativa tecnica, accompagnando organizzazioni pubbliche e private nei percorsi di certificazione volontaria e regolamentata di prodotto e processo;
- Unioncamere collabora da decenni con l'Ente italiano di normazione («UNI») e il 10 maggio 2018 ha siglato un accordo con la stessa UNI con l'obiettivo di accrescere la conoscenza della normazione tecnica da parte delle PMI e di diffondere la cultura normativa attraverso attività di divulgazione mirate ed efficaci;
- Le Parti considerano necessaria l'implementazione di modelli di supporto in favore delle aziende per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Prassi di Riferimento in elaborazione, ad oggi in fase di consultazione pubblica;
- le Parti intendono implementare il modello di collaborazione e cooperazione nell'accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, volto a realizzare interventi di comune interesse anche attraverso la valorizzazione congiunta delle rispettive conoscenze, nonché l'utilizzo ottimale dei dati e delle informazioni in possesso delle rispettive strutture, con l'obiettivo di favorire le necessarie sinergie e la complementarità degli interventi in coerenza con i poteri e le funzioni loro assegnate;

- la cooperazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla citata prassi di riferimento UNI;
- la cooperazione è finalizzata all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990;
- le attività oggetto della presente cooperazione saranno svolte senza generazione di utili;
- il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, e nell'ambito del presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, intendono porre in essere azioni positive ed efficaci per promuovere e sostenere l'adesione delle imprese italiane nell'adozione di politiche aziendali a favore della conciliazione vita familiare-lavoro, anche mediante l'ottenimento della certificazione secondo i criteri della definenda Prassi UNI/PdR dedicata al *“Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie”*, nonché la divulgazione delle buone pratiche che derivano dall'adesione alla medesima Prassi.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con il presente accordo sono definiti gli impegni reciproci per la realizzazione delle attività di cui ai successivi commi nell'ambito della collaborazione tra le Parti, volto alla realizzazione delle azioni finalizzate al perseguimento dell'interesse di cui all'articolo 1.
2. In particolare, mediante il presente accordo, le Parti intendono disciplinare la collaborazione reciproca volta alla realizzazione di azioni di supporto alle imprese, per la diffusione di politiche aziendali a favore della maternità e della conciliazione vita familiare-lavoro, nonché all'ottenimento della certificazione di cui all'art. 1 da parte delle stesse
3. A tal fine, si stabilisce che le suddette azioni di supporto alle imprese saranno realizzate da Unioncamere e si articoleranno nelle seguenti Linee di attività:
 - A. fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale ai fini della conciliazione vita familiare-lavoro, finalizzati in particolare all'ottenimento della Certificazione, in conformità alla definenda Prassi

- UNI, tramite la pubblicazione di uno o più Avvisi pubblici rivolti alle imprese, con particolare attenzione alle PMI;
- B. sostegno finanziario per la copertura dei costi della Certificazione in conformità alla definenda prassi UNI, tramite la pubblicazione di uno o più Avvisi pubblici rivolti alle imprese, con particolare attenzione alle PMI;
- C. realizzazione e diffusione di un piano di comunicazione: progettazione e gestione di una campagna di comunicazione volta alla diffusione tra imprese e cittadini della conoscenza degli strumenti di welfare in favore di un adeguato *work-life balance* e della certificazione di cui all'art. 1 del presente accordo.

Articolo 3 *(Attuazione dell'accordo)*

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 sono specificati nel Progetto di massima allegato al presente accordo, contenente anche un Piano finanziario.
2. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, Unioncamere, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, predispone un apposito Progetto esecutivo, che si intende perfezionato con l'approvazione da parte del DIPOFAM e del DPO.
3. Il Progetto esecutivo prevede la definizione in dettaglio delle attività e dei relativi costi, il relativo cronoprogramma e le modalità operative per lo svolgimento di ogni intervento.
4. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, Unioncamere si avvale sia di personale e mezzi propri sia delle strutture operanti in regime di *in house providing* e, previa intesa con il DIPOFAM e il DPO, può sviluppare eventuali forme di collaborazione con altre autorità, enti e organismi pubblici. Unioncamere provvede ad espletare le attività di cui al Progetto esecutivo presso le proprie sedi e presso le imprese di cui al presente comma.

Articolo 4 *(Impegni delle Parti)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il DIPOFAM e il DPO si impegnano a:
 - a) svolgere un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dall'accordo, volte a realizzare quanto dettagliato nel Progetto esecutivo, di cui all'art. 3, nonché dei relativi flussi informativi;
 - b) monitorare e valutare, attraverso il Comitato tecnico di cui all'articolo 7 del presente accordo, la complessiva attività svolta e i relativi risultati;
 - c) favorire la diffusione delle risultanze del presente accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Per le finalità di cui all'art. 1, Unioncamere si impegna a:
 - a) realizzare quanto previsto nel Progetto di massima e dettagliato nel Progetto esecutivo di cui all'art. 3, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali;
 - b) adempiere alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
 - c) fornire le necessarie relazioni sullo stato di avanzamento delle attività.

3. Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi informativi.

Articolo 5

(Risorse finanziarie e modalità di erogazione)

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente accordo è effettuata secondo il progetto esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2 e nel rispetto del Piano finanziario di cui all'articolo 3, comma 1, e non comporta oneri aggiuntivi ulteriori a carico delle Parti.
2. Il costo complessivo del progetto ammonta a un totale di euro 14.500.000,00, così ripartiti:
 - DPO euro 7.000.000,00: a valere sul Capitolo 493 "Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità" PG 30 del Centro di Responsabilità n. 8 – Politiche per le pari opportunità – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2025 - per il rimborso dei costi connessi alla Linea di attività A (attività volte a realizzare servizi di assistenza tecnica e accompagnamento per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale ai fini della conciliazione vita familiare-lavoro, finalizzati in particolare all'ottenimento della certificazione di cui all'art. 1 del presente accordo, in conformità alla prassi UNI), e di un terzo dei costi connessi alla Linea di attività C (Piano di comunicazione);
 - DIPOFAM euro 7.000.000,00: a valere sul Capitolo 858 "Fondo per le politiche della famiglia" PG 30 del Centro di responsabilità n.15 – Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - esercizio finanziario 2025 - per il rimborso dei costi connessi alla Linea di attività B (attività volte all'ottenimento da parte delle PMI della certificazione di cui all'art. 1 del presente accordo, in conformità alla prassi UNI), e di due terzi dei costi connessi alla Linea di attività C (Piano di comunicazione);
 - Unioncamere euro 500.000,00: a copertura dei costi generali del progetto mediante l'impiego di risorse proprie.
3. Le risorse finanziarie a carico dei Dipartimenti saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:
 - a. La prima tranche, corrispondente al 40% del finanziamento complessivo in capo al DIPOFAM e al DPO, pari a euro 5.600.000,00, è erogata successivamente alla comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'accordo da parte dei competenti organi di controllo, a titolo di anticipazione in riferimento alle tre linee di attività di cui all'articolo 2, comma 3, previa richiesta di Unioncamere.
 - b. La liquidazione della seconda tranche avverrà, da parte di ciascun Dipartimento, sulla base di una relazione dettagliata delle attività realizzate e delle spese sostenute. Essa sarà riconosciuta sulla base del fabbisogno derivante dallo stato di attuazione delle attività e, per ciascuno dei due Dipartimenti, fino a un massimo di euro 2.800.000,00, per ciascun Dipartimento. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione e all'esito positivo della valutazione delle attività e delle spese da parte del Comitato di cui all'art.7, previa formale richiesta da parte di Unioncamere.

- c. Il saldo dovrà essere richiesto formalmente entro 30 giorni dalla conclusione delle attività. La liquidazione della quota a titolo di saldo da parte di ciascun Dipartimento avverrà a fronte di una rendicontazione tecnica e delle spese sostenute, separata per ciascuna linea di attività, così come definite dall'articolo 2, comma 3. L'erogazione avverrà all'esito positivo della valutazione delle attività da parte del Comitato di cui all'art.7.
4. Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico dei Dipartimenti, Unioncamere provvederà alla presentazione di apposita richiesta, producendo la seguente documentazione:
- a. relazione sulle attività realizzate;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), relativa alle spese sostenute che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
 - d. documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire al Comitato le verifiche necessarie).
5. Tale documentazione dovrà essere inoltrata al Comitato tecnico di cui all'articolo 7 del presente accordo, alle seguenti pec: segredipfamiglia@pec.governo.it e segreteria.interventipariop@pec.governo.it.
6. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:
- necessarie alla realizzazione del progetto;
 - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo del presente accordo e la data di conclusione delle attività;
 - verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.
7. In occasione del pagamento del saldo, di cui al precedente comma 3, lettera c) del presente articolo, Unioncamere provvederà a dar conto, mediante una apposita relazione finale e rendicontazione delle spese, secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, con separata indicazione anche della quota di spesa a proprio esclusivo carico e degli eventuali scostamenti approvati rispetto al programma esecutivo originario.
8. I Dipartimenti trasferiranno le risorse a Unioncamere sul seguente conto:
- Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 72 - Via Savoia 12/16 00198 Roma;
codice IBAN IT98U0832703235000000004211

Articolo 6

(Durata ed efficacia)

1. Il presente accordo, della durata di 18 mesi, decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario e ha efficacia dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo. Eventuali richieste di proroga dovranno essere adeguatamente motivate.

2. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente accordo deve essere preventivamente concordata tra le parti e formalizzata per iscritto con le stesse modalità con le quali è stato adottato il presente accordo.
3. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, 40 del D. P. R. n. 131/1986 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Articolo 7 *(Comitato tecnico)*

1. Al fine di favorire l'attuazione del presente accordo e un'efficace collaborazione tra le Parti, con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità e del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti rispettivamente del DIPOFAM e del DPO e da due rappresentanti di Unioncamere.
2. Il Comitato Tecnico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi. Il Comitato analizza e propone soluzioni in caso di eventuali criticità, ostacoli o inadempienze rispetto al regolare svolgimento delle attività e può definire, in corso d'opera, nel rispetto degli obiettivi generali del presente accordo e delle disposizioni di legge, eventuali azioni correttive.
3. Ai fini del rimborso pattuito di cui al precedente articolo 5 del presente accordo, il Comitato verifica la rispondenza fra le attività svolte e le attività previste dal piano delle attività, in particolare verificando:
 - la conformità delle attività al Piano allegato al presente accordo;
 - la congruità e regolarità della documentazione giustificativa di spesa prodotta;
 - la relazione prodotta e i risultati conseguiti.
4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio referente o i propri rappresentanti nell'ambito del Comitato, come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.
5. Il Comitato Tecnico si riunisce su convocazione dei Capi Dipartimento, anche su richiesta di Unioncamere. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né spese di alcun tipo.

Articolo 8 *(Comunicazioni)*

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere inviate al Comitato di cui all'articolo 7 alle pec indicate all'articolo 5, comma 5.

Articolo 9 *(Referenti dell'accordo)*

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, ognuno per la parte di competenza, sono:
 - per il DIPOFAM: Dott. Andrea Iudica, Dirigente coordinatore del Servizio I dell'Ufficio I del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - per il DPO: Dott.ssa Rossana Fabrizio, Dirigente coordinatore del Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - per Unioncamere: Dott. Riccardo Cuomo, Dirigente Area Politiche del Lavoro e Progetti Istituzionali per la Semplificazione e Dott. Antonio Romeo, Dirigente Area Innovazione e Digitale.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.

Articolo 10 *(Foro competente)*

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente accordo. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sono riservate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Articolo 11 *(Diritto di recesso)*

1. Le Parti possono recedere dal presente accordo per sopravvenute e gravi cause mediante comunicazione scritta da trasmettere tramite posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 30 giorni.
2. Il DIPOFAM e il DPO possono altresì recedere dagli impegni assunti qualora intervengano, durante lo svolgimento delle attività, fatti o provvedimenti tali da modificare in modo sostanziale le condizioni esistenti al momento della sottoscrizione del presente accordo, ovvero da rendere impossibile la prosecuzione delle attività.
3. In caso di recesso, a Unioncamere è riconosciuto un corrispettivo proporzionato alle attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 12 *(Riservatezza)*

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti, ed espressamente indicati come confidenziali, in esecuzione del presente accordo

dovranno essere considerati come “informazioni riservate”. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo fino ad un periodo di tre anni dopo il termine del presente accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

2. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal rispettivo progetto attuativo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
3. Titolare del trattamento dei dati per il Dipartimento per le politiche della famiglia è il Capo Dipartimento, così come e sopra individuato, denominato e domiciliato.
4. Titolare del trattamento dei dati per il Dipartimento delle pari opportunità è il Capo Dipartimento, così come e sopra individuato, denominato e domiciliato.
5. Titolare del trattamento dei dati per l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è il Segretario generale, così come e sopra individuato, denominato e domiciliato.
6. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

Articolo 14

(Rinvio alle norme e disposizioni vigenti)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si fa rinvio a tutte le disposizioni legislative e di normazione secondaria vigenti in materia e applicabili, sia di fonte comunitaria che nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art.24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 (C.A.D.) e dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia

Il Capo Dipartimento
Dott. Gianfranco Costanzo

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità

Il Capo Dipartimento
Cons. Laura Menicucci

Per Unioncamere

Il segretario generale
Dott. Giuseppe Tripoli